



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 aprile 2013
(OR. fr)**

7561/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0330 (NLE)**

**AG 2
MED 9
WTO 68
OC 150**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione UE-Algeria riguardo all'attuazione delle disposizioni relative ai prodotti industriali di cui agli articoli 9 e 11 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 9.4.2013

DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
nel comitato di associazione UE-Algeria
riguardo all'attuazione delle disposizioni relative
ai prodotti industriali di cui agli articoli 9 e 11
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra¹ ("accordo"), è stato concluso il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2005.
- (2) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo, il calendario di smantellamento tariffario può essere riveduto di comune accordo dal comitato di associazione UE-Algeria ("comitato di associazione") in caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto.
- (3) L'articolo 11 dell'accordo stabilisce che l'Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata sotto forma di dazi doganali maggiorati o ripristinati, ma che il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% delle importazioni totali di prodotti industriali originari dell'Unione effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Il comitato di associazione può decidere sul calendario per l'abolizione dei dazi.
- (4) A causa delle difficoltà incontrate dall'Algeria nell'applicazione dello smantellamento dei dazi per i prodotti industriali, di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, un gruppo di esperti della Commissione e dell'Algeria si è riunito otto volte tra settembre 2010 e giugno 2012.

¹ GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

- (5) Tali consultazioni hanno permesso di trovare un compromesso sulle modifiche accettabili dei dazi di base e del calendario dello smantellamento tariffario inizialmente previsti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 11 dell'accordo.
- (6) L'articolo 97 dell'accordo prevede che il comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione dell'accordo. È opportuno che il comitato di associazione si pronunci sulle modifiche previste.
- (7) È opportuno fissare la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato di associazione riguardo all'attuazione degli articoli 9 e 11 dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione UE-Algeria per quanto attiene all'attuazione delle disposizioni relative ai prodotti industriali di cui agli articoli 9 e 11 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del comitato d'associazione acclusa alla presente decisione*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'approvazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: cfr. doc. 3102/13.